

IL DECRETO “RISTORI” E L’ULTERIORE PROROGA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 137/2020 (c.d. **Decreto “Ristori”**) che proroga alcune disposizioni emergenziali già previste dal “Decreto Agosto” (convertito in Legge n. 126/2020) in materia di lavoro.

Ammortizzatori sociali ed esonero contributivo

Il nuovo provvedimento ha disposto, oltre ad una serie di aiuti economici per le imprese, un ulteriore **prolungamento (e dunque il rifinanziamento) dei trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori**.

In particolare, il Decreto Ristori introduce **altre 6 settimane** di integrazione salariale da collocare **nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021**. Le 6 settimane ulteriori di cassa integrazione:

- possono essere concesse solamente ai datori di lavoro cui sia già stata integralmente autorizzata la seconda *tranche* di 9 settimane di cassa integrazione prevista dal Decreto Agosto, nonché ai datori di lavoro che appartengano a settori interessati da provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica;
- assorbono i trattamenti di integrazione salariale già richiesti e autorizzati per i periodi successivi al 15 novembre 2020;
- sono **gratuite** solamente: per i datori di lavoro che abbiano avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, per i datori di lavoro che appartengano a settori interessati da provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive, nonché per quelli che hanno subito una **riduzione del fatturato** (da autocertificare in sede di domanda) nel primo semestre 2020 **pari o superiore al 20%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (diversamente, al pari di quanto previsto nel Decreto Agosto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un **contributo addizionale** - da calcolare sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa - pari al **9%** se la predetta riduzione di fatturato è inferiore al 20% ovvero al **18%** in assenza di qualsivoglia riduzione di fatturato).

In favore dei datori di lavoro che non richiedono le ulteriori 6 settimane di trattamento di integrazione salariale è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per un ulteriore **periodo massimo di 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021 nel limite delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020**. Tale esonero contributivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.

Divieto di licenziamento

Il Decreto Ristori **proroga il divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2021, applicabile a prescindere dall'utilizzo della cassa integrazione o dell'esonero contributivo**.

Newsletter

OTTOBRE 2020

La nuova disposizione supera dunque il meccanismo del “divieto mobile” introdotto dal Decreto Agosto, il quale – legando il blocco dei licenziamenti alla disponibilità dell'ammortizzatore o degli sgravi – aveva creato all'indomani della sua entrata in vigore non pochi problemi interpretativi ed applicativi.

In base alla nuova disposizione, fino al 31 gennaio 2021 **continuerà ad essere vietato:**

- **iniziare procedure di licenziamento collettivo** (salvo in caso di immediata riassunzione per cambio appalto);
- **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** “ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966” (sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso ex art. 7 della medesima Legge).

In conformità a quanto già previsto dal Decreto Agosto, i licenziamenti collettivi e/o individuali per giustificato motivo oggettivo continueranno a essere **eccezionalmente consentiti** solamente nei seguenti casi:

- licenziamenti motivati dalla **cessazione definitiva** dell'attività d'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività (in assenza di cessione di un complesso di beni o attività che possa essere qualificato come trasferimento d'azienda o ramo di essa);
- i licenziamenti intimati in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa ovvero ne sia disposta la cessazione;
- i licenziamenti intimati nei confronti di lavoratori che abbiano **aderito ad accordi collettivi aziendali di incentivazione alla risoluzione dei rapporti di lavoro** stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. È previsto l'accesso alla NASpI anche qualora tali accordi prevedano la risoluzione consensuale del rapporto.

I licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo restano estranei all'ambito di applicazione del divieto.

Newsletter

OTTOBRE 2020

Il Dipartimento di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.

Per ulteriori informazioni:

Silvia Tozzoli

Partner

T. +39 02.89.63.071 /
+39 06.93.18.271
stozzoli@legance.it

Elena Ryolo

Senior Counsel

T. +39 02.89.63.071
eryolo@legance.it

Roberta Fiorentino

Associate

T. +39 06.93.18.271
rfiorentino@legance.it

oppure il Vostro professionista di riferimento all'interno di Legance.

Newsletter

OTTOBRE 2020

LO STUDIO

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d'affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 270 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma, Londra e New York. Le aree di competenza sono: Corporate Finance; Banking & Finance; Energy, Project & Infrastructure; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulations; Fondi di Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; UE, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Real Estate; Compliance; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Telecomunicazioni, Media e Nuove Tecnologie); Diritto Ambientale; Diritto delle Assicurazioni; Diritto Alimentare; Data Protection; Diritto Penale d'Impresa. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it.

DISCLAIMER

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, seminari, workshop o eventi simili. È possibile anche ricevere questa newsletter perché si è autorizzato Legance. È possibile riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di scrivere un'email a newsletter@legance.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del trattamento è **Legance - Avvocati Associati**. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un'email a clienti.privacy@legance.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall'attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via fax a **Legance - Avvocati Associati**, al n. +39 06 93 18 27 403.

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority ("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l'ufficio di Londra in Aldermay House 10-15 Queen Street - EC4N 1TX, oppure all'indirizzo <https://www.legance.it/professionisti/>. Legance LLP fornisce consulenza solo su materie di diritto italiano.